



Comune di Porto Venere Provincia della Spezia

Ordinanza n.2025 R.O.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 38 dell' 11.10.2007 con la quale è stato approvato il Piano del Parco di Portovenere in attuazione dell'articolo 18 legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche;

VISTE in particolare le seguenti norme del Piano del parco che regolamentano la rete dei sentieri dell'Isola Palmaria:

o Articolo 11.22 ASS.18: AREA E STRUTTURA DI SERVIZIO "SENTIERI DELLA PALMARIA"

A) La ASS.18 "Sentieri della Palmaria" è costituita dalla rete di sentieri presenti sull'Isola Palmaria identificati dalla Tav. 58.

B) La finalità dell'istituzione della ASS.18 è:

1. Garantire la piena e sicura fruibilità del Parco per gli scopi previsti dalla Legge istitutiva del Parco e dal PdP;

C) Ferme restando le disposizioni generali in tema di sentieri di cui all'art. 18.1 e quelle specifiche delle fasce di protezione in cui è collocato il percorso, le azioni previste sono:

1. Predisposizione di intese con i proprietari dei terreni su cui insistono i sentieri al fine di garantire un uso pubblico e sicuro dei sentieri stessi;

2. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri;

3. Interventi per l'adeguamento della segnaletica;

4. Interventi per la realizzazione di percorsi tematici attrezzati.

o ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI

18.1 Sentieri

18.1.1 Il PdP individua una rete di sentieri esistenti (Tav. 58), segnalati o non, giudicati indispensabili per la funzionalità ed il completamento degli itinerari e dei percorsi. Il Parco ne cura l'eventuale ripristino, la manutenzione e la segnaletica in accordo con gli enti ed associazioni interessate e predispone una

corretta informazione dei visitatori circa la percorribilità, la sicurezza e la situazione di affollamento che si può verificare nei periodi di massima frequentazione turistica.

18.1.2 I sentieri di cui al punto precedente sono classificabili come sentieri storicamente utilizzati o d'uso pubblico su cui grava servitù di transito. L'accesso e il transito dei visitatori sui sentieri di cui al punto precedente non può essere pertanto precluso dai proprietari dei terreni su cui insistono.

- o TAVOLA 58 che individua il sentiero PA24 nella zona Punta della Mariella;

VISTA la lettera e) del comma 251 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) che prevede l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

VISTO l'articolo 1161 del Codice della Navigazione il quale prevede la responsabilità penale di colui che, pur senza occupare direttamente una zona demaniale, ne impedisca tuttavia l'uso pubblico mediante l'esecuzione nella sua proprietà di opere, quali sbarramenti, recinzioni, cancelli e simili, che se non negano in diritto, ostacolano comunque in concreto l'esercizio di fatto della facoltà di raggiungere il demanio e, quindi, di usufruirne secondo la destinazione che gli è propria;

VISTO il permesso di costruire in sanatoria n. 5/2008 datato 19.03.2008 rilasciato al signor Basso Giuseppe, nato a Vernazza (Sp) il 16.01.1938 e residente a Porto Venere in via Capellini n. 38 – C.F. BSSGPP38A16L774A, in qualità di legale rappresentante della società “Locanda Lorena S.r.l.”, - P.I. 0969140110 - incorporata per fusione in data 27.12.2005 da parte della società “Trattoria da Iseo S.r.l.” con sede a Porto Venere in Calata Doria n. 9 – P.I. 01122780115 - per Interventi di restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico fabbricato destinato a civile abitazione e sistemazione esterne eseguiti in località Punta Mariella sull'isola Palmaria nel quale sono contenute le seguenti prescrizioni: “Si prescrive che venga garantita la fruizione pubblica del sentiero che discende fino al mare, come previsto dall'articolo 18 del Quadro Normativo del Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere...”;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere con la quale si segnala la chiusura del cancello situato nella proprietà del signor Basso Giuseppe che permette l'accesso al citato sentiero che conduce alla spiaggia di Punta Mariella;

ORDINA

al signor Basso Giuseppe - coma sopra identificato – nella qualità di legale rappresentante della Società “Trattoria da Iseo S.r.l.”, proprietaria del terreno in località Punta Mariella distinto al Foglio 14 mappale 79 **di non impedire**, con decorrenza immediata, attraverso la chiusura di cancelli e simili, l'accesso e il transito del pubblico sul sentiero PA24 nella parte che insiste sulla sua proprietà

consentendo la fruizione delle vicine aree a mare del pubblico demanio; sul cancello dovrà essere apposto un cartello dal quale risulti il libero accesso al sentiero specificando, eventualmente, che la servitù di passaggio pubblico insiste su un terreno di proprietà privata, preavvisando la S.V. che in caso di inadempienza si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Che copia della presente ordinanza venga:

- Notificata al Sig. Basso Giuseppe;
- Affissa all'Albo pretorio del Comune;
- Trasmessa agli organi comunali di vigilanza per la verifica dell'adempimento della medesima.

Che copia conforme del presente provvedimento venga trasmessa alle seguenti Autorità:

- Comando Stazione Carabinieri di Porto Venere;
- Capitaneria di Porto della Spezia tramite Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere;
- Agenzia del Demanio di Genova;
- Corpo Forestale dello Stato.

A V V E R T E

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Porto Venere, 23 maggio 2008.

Il Responsabile Ufficio di Direzione
Dott. Roberto POMO